

# Doppie imposizioni: convenzioni con l'Italia al 31 dicembre 2009

rubrica a cura di **Piergiorgio Valente** (\*)  
Valente Associati, Centro studi internazionali Geb Partners Srl

Alla data del **31 dicembre 2009**, il *network* italiano dei trattati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale si è significativamente ampliato, a seguito:

– dell'entrata in vigore del trattato con Arabia Saudita (1 dicembre 2009);

– dell'entrata in vigore del trattato con Belarus (30 novembre 2009).

Al 31 dicembre 2009, pertanto, il *network* italiano risulta composto da:

- **82** trattati in vigore;
- **5** ratificati;
- **16** firmati (di cui **6** protocolli di modifica);
- **8** parafati (di cui **3** protocolli di modifica).

Le seguenti tavole riportano la **situazione aggiornata** a tale data dei trattati (1):

- parafati dal nostro paese (**tavola 1**);
- firmati ma non ancora ratificati (**tavola 2**);
- ratificati ma non ancora in vigore (**tavola 3**).

### Tavola 1 - Trattati parafati

Trattato Italia/	Parafatura (*)
Austria	Roma, 10.02.2004
Giamaica	Roma, 30.05.1997
Irlanda (Eire)	Roma, 18.05.1990
Liberia	Roma, 22.03.1984
Messico (prot. di modifica)	Parigi, 21.06.2006
Regno Unito (prot. di modifica)	Roma, 12.09.2002
San Marino (prot. di modifica)	Roma, 25.06.2009
Trinidad & Tobago	Port of Spain, 19.10.1984

(\*) Con la parafatura i negoziatori di accordi internazionali appongono una sigla (parafa) in calce ad un testo non ancora redatto nella forma ufficiale.

### Note:

(\*) Hanno collaborato Salvatore Mattia e Caterina Alagna.

(1) I testi ufficiali delle convenzioni ratificate sono a disposizione sul sito Internet di Commercio internazionale ([www.ipsoa.it/commerciointernazionale](http://www.ipsoa.it/commerciointernazionale)). Per un ulteriore approfondimento sul tema, cfr., dello stesso autore, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, Ipsoa, 2008.

### Tavola 2 - Trattati firmati ma non ratificati

Trattato Italia/	Parafatura	Firma (*)
Azerbaijan	Baku, 20.06.2002	Baku, 21.07.2004
Belgio (2° protocollo di modifica)		Bruxelles, 11.10.2004
Canada	Ottawa, 27.05.1999	Ottawa, 03.06.2002
Cipro (protocollo di modifica)	Nicosia, 24.10.2008	Nicosia, 04.06.2009
Cuba	L'Avana, 20.11.1998	Roma, 17.01.2000
Federazione Russa (protocollo di modifica)	Roma, 23.09.2008	Lecce, 13.06.2009
Gabon	Libreville, 25.07.1998	Libreville, 28.06.1999
India (protocollo di modifica)	New Delhi, 16.10.2003	New Delhi, 13.01.2006
Iran	Roma, 28.06.2002	Teheran, 19.01.2005
Libano	Beirut, 10.11.1999.	Beirut, 22.11.2000
Libia	Roma, 07.05.2009	Roma, 10.06.2009
Malta (protocollo di modifica)	La Valletta, 15.10.2008	Roma, 13.03.2009
Moldova	Chisinau, 08.07.1999	Roma, 03.07.2002
Mongolia	Ulaanbaatar, 21.06.2001	Ulaanbaatar, 11.09.2003
Qatar (protocollo di modifica)	Doha, 03.10.2001	Roma, 15.10.2002
		Doha, 19.03.2007
San Marino	Roma, 12.03.2002	Roma, 21.03.2002

(\*) Con la firma i soggetti contraenti manifestano la propria volontà a riconoscere come obbligatorio l'accordo concluso.

**Tavola 3 - Trattati ratificati ma non in vigore**

Trattato Italia/	Firma	Provvedimento di ratifica (*)
Congo	Brazzaville, 05.10.2003	Legge 30.12.2005, n. 288 (G.U. 12.01.2006, n. 9)
Croazia	Roma, 27.10.1999	Legge 29.05.2009, n. 75 (G.U. 23.06.2009, n. 143, s.o.)
Giordania	Amman, 16.03.2004	Legge 23.10.2009, n. 160 (G.U. 13.11.2009, n. 265, s.o.)
Kenya	Nairobi, 15.10.1979	Legge 07.10.1981, n. 666 (G.U. 25.11.1981, n. 324, s.o.)
(protocollo di modifica)	Nairobi, 18.02.1997	Legge 27.01.2000, n. 10 (G.U. 09.02.2000, n. 32)
Slovenia	Lubiana, 11.09.2001	Legge 29.05.2009, n. 76 (G.U. 23.06.2009 n. 143, s.o.)

(\*) Con la ratifica i soggetti contraenti approvano l'accordo stipulato e si obbligano ad osservarlo. La ratifica produce i suoi effetti solo quando viene portata a conoscenza dell'altro contraente. Nel caso di trattati bilaterali il mezzo di comunicazione comunemente adottato è lo scambio degli strumenti di ratifica, che consiste nella consegna degli originali degli atti di ratifica da parte degli organi dei due soggetti contraenti.

## LIBRI

### Il recupero dei crediti internazionali

*Guida alle norme per il recupero del credito commerciale all'estero*

di Maurizio Gardenal e Christian Montana

1 Edizione, Ipsoa Editore, 2010, pagg. 300, € 35,00



Stipulare un contratto con una controparte estera può far sorgere dubbi e problemi più complessi ed articolati rispetto a quelli generati dai rapporti contrattuali con soggetti nazionali. Il contesto in cui si sviluppa una transazione con l'estero è, infatti, caratterizzato dalla diversità di sistemi giuridici, dalla diversità di norme, di consuetudini, di significato attribuito a termini di uso comune che suggeriscono un esame attento delle diverse clausole contrattuali per ricercare quelle più idonee.

Le componenti valutarie, finanziarie, creditizie, logistiche e commerciali, gli usi e le consuetudini, la scelta dei termini di consegna delle merci, le forme di pagamento in uso nei singoli Paesi possono, infatti, incidere in misura rilevante nella determinazione della **natura e del contenuto del rapporto contrattuale**.

Nel volume sono approfondite le normative che interessano l'operatore italiano

impegnato nel recupero di somme di denaro all'estero.

Si esaminano il quadro normativo in vigore nell'Unione Europea, le norme italiane di diritto internazionale privato e processuale nonché le principali disposizioni di diritto uniforme relative alla vendita di beni mobili previste dalla Convenzione di Vienna.

Si analizzano poi le disposizioni in essere in alcuni principali Paesi del mondo, ossia gli **USA**, la **Cina**, il **Brasile**, l'**India**, la **Turchia** e la **Russia**.

**Per ulteriori informazioni o per l'acquisto:**

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**  
Tel. 02.82476794 – fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**  
([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- **[www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)**